

PROVINCIA DI BELLUNO

STATUTO

Delibera n. 100 del 23/10/2006

TITOLO I

Principi Fondamentali

Art. 1

Autonomia e statuto

1. La Provincia di Belluno è l'istituzione rappresentativa della comunità della quale cura gli interessi generali, promuovendone e coordinandone lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico, nell'ambito della Repubblica italiana e della Regione Veneto.
2. Il territorio della Provincia è costituito dai territori dei Comuni che ne fanno parte. La Provincia ha sede nella Città capoluogo di Belluno, dove si riuniscono di norma il Consiglio e la Giunta provinciale.
3. La Provincia persegue i propri fini istituzionali esercitando l'autonomia garantita dalla Costituzione, nel rispetto di quanto stabilito dal presente Statuto.
4. Lo Statuto fissa l'ordinamento generale della Provincia, nei limiti di quanto riservato dalla Costituzione alla legge statale.
5. La Provincia, soggetto costituzionale di pari dignità con gli altri enti territoriali che costituiscono la Repubblica, si uniforma ai principi ed ai contenuti della Carta europea delle autonomie locali.

Art. 2

Identità e fisionomia istituzionale

1. La Provincia ispira la propria azione al perseguimento della coesione sociale e della competitività del territorio in virtù di specificità che derivano dalle concrete situazioni, dalla qualità ed intensità degli elementi di

originalità e peculiarità della propria storia, dalle culture e autonomie stratificate.

Concorrono a definire l'identità e la fisionomia istituzionale della Provincia la sua specificità di area montana e transfrontaliera, contrassegnata dall'alto valore paesaggistico e culturale delle Dolomiti, caratterizzata anche dalla presenza di consistenti minoranze linguistiche storiche.

La Provincia opera affinché le Alpi non costituiscano una frontiera fra stati, ma affinché gli uomini delle valli alpine siano artefici di unione e non di separazione nella realizzazione e nel rafforzamento di un progetto di costruzione di uno spazio interculturale alpino dove le montagne possano unire e non dividere i popoli.

2. I principi fondamentali ispiratori della propria azione, che fanno riferimento ai valori della libertà, della giustizia sociale e della solidarietà mirano a:
 - a) promuovere il rispetto e la tutela dei diritti, delle libertà civili e della dignità della persona umana, nonché dei valori culturali, etici e religiosi delle diverse componenti della comunità provinciale;
 - b) promuovere la provincia delle autonomie, valorizzando l'apporto delle Comunità Montane, dei Comuni e delle autonomie funzionali nelle scelte politico-amministrative;
 - c) perseguire il miglioramento della qualità della vita, lo sviluppo e la salvaguardia dell'occupazione, la tutela dell'ambiente e della salute, il sostegno all'istruzione;
 - d) sviluppare ogni tipo di integrazione culturale e sociale con particolare attenzione ai problemi legati al disagio dell'immigrazione e al reinserimento sociale degli emigranti di ritorno e consentire senza distinzione uguali opportunità per tutti, concorrendo alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di benessere e sicurezza sociale e di tutela delle persone disagiate e svantaggiate;
 - e) salvaguardare e valorizzare le risorse culturali, storiche, artistiche e

- naturali presenti nel territorio;
- f) promuovere la cultura della pace, della cooperazione, dell'integrazione multietnica e multiculturale e della solidarietà;
 - g) favorire e valorizzare la partecipazione dei cittadini, le libere forme associative e di cooperazione con particolare riguardo al volontariato sociale;
 - h) valorizzare la cultura e la collaborazione tra le realtà territoriali alpine e promuovere intese ed accordi con i territori alpini contermini;
 - i) tutelare, promuovere e valorizzare le minoranze linguistiche presenti nel suo territorio, riconoscendole come patrimonio storico e culturale;
 - l) promuovere la cooperazione tra gli enti territoriali anche di diverso livello.
3. L'identità istituzionale della Provincia è espressa dallo stemma e dal gonfalone, che vengono esibiti nelle cerimonie e pubbliche ricorrenze e ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente.
4. Lo stemma è quello approvato con il regio decreto del 17 aprile 1924.
5. Il gonfalone è quello approvato con deliberazione della Deputazione provinciale n.°3632 dell'8 maggio 1928.
4. L'uso dello stemma e del gonfalone è disciplinato dal Regolamento.

Art. 3

Rapporti con gli enti locali e le realtà sociali

1. La Provincia è istituzione di governo, al servizio di tutte le comunità locali che la costituiscono.
2. Compiti primari della Provincia sono l'efficace gestione delle funzioni amministrative di area vasta, nonché il sostegno alle istituzioni locali secondo il principio di sussidiarietà, nel reciproco interesse ad uno sviluppo sociale, economico e culturale armonico di ogni parte del territorio.
3. Promuove ed attua un coordinato sistema delle Autonomie locali; sostiene l'esercizio associato delle funzioni dei Comuni; valorizza la collaborazione

istituzionale tra Comuni e Provincia, favorisce e riconosce il ruolo delle Comunità Montane;

4. L'ordinamento della Provincia si ispira ai principi della corresponsabilità istituzionale, della partecipazione democratica e del decentramento funzionale agli enti locali.
5. I Comuni e le Comunità montane partecipano al governo della Provincia attraverso la Conferenza provinciale degli enti locali.
6. La Provincia promuove, altresì, forme stabili di relazione con le realtà socio-culturali e le organizzazioni del mondo economico, favorendo la loro partecipazione e collaborazione alla programmazione provinciale e sostenendo il loro ruolo di servizio sociale.

Art. 4

Rapporti con la Regione del Veneto

1. La Provincia promuove il riconoscimento e la valorizzazione da parte della Regione di specifiche forme di autonomia amministrativa e finanziaria finalizzate al potenziamento dell'autogoverno nelle determinazioni e negli interventi maggiormente legati ai caratteri peculiari del proprio territorio interamente montano ed ai servizi indispensabili per la popolazione residente.
2. La Provincia rappresenta e promuove gli interessi del territorio negli organismi regionali a cui partecipa o ha accesso, improntando la sua azione al principio della leale collaborazione, nonché alla concreta realizzazione dei principi di sussidiarietà e differenziazione (stabiliti dall'art. 118 della Costituzione).
3. In particolare, concorre istituzionalmente alle determinazioni e all'esercizio delle funzioni regionali a vario titolo rilevanti per il sistema provinciale attraverso il Consiglio delle autonomie locali, istituito ai sensi dell'art. 123 della Costituzione.
4. La Provincia considera il metodo della concertazione e della

programmazione interistituzionale come essenziale per realizzare forme di partecipazione e di relazione con la Regione fondate sulla pari dignità istituzionale.

Art. 5

Rapporti con lo Stato

1. La Provincia sostiene anche a livello statale l'esplicito riconoscimento di un'autonomia differenziata.
2. La Provincia promuove gli interessi del territorio negli organismi statali ai quali partecipa, in via diretta o indiretta, ritenendo essenziale il proprio ruolo di rappresentanza del sistema provinciale ai fini di una effettiva valorizzazione dell'autonomia locale e di un costante adeguamento degli interventi statali alle esigenze delle realtà provinciali, in particolare di quelle interamente montane.
3. In questa prospettiva, la Provincia concorre, anche attraverso le Associazioni rappresentative degli enti locali, a valorizzare le sedi di concertazione interistituzionale, con particolare attenzione al ruolo della Conferenza unificata e della Conferenza Stato-Città-autonomie locali, nonché al coinvolgimento istituzionale degli enti locali nelle sedi parlamentari nazionali.

Art. 6

Rapporti transfrontalieri e con l'Unione Europea

1. La Provincia concorre al processo di unità politica e di integrazione sociale ed economica tra nazioni e popoli dell'Unione Europea, valorizzando a tal fine le sedi di partecipazione delle autonomie territoriali nell'ambito dell'U.E., nonché gli organismi associativi delle autonomie territoriali dei Paesi europei, e le possibilità di partenariato nella progettazione e nell'attuazione di interventi comunitari.
2. Concorre, altresì, a realizzare e sviluppare forme di cooperazione transfrontaliera, nella prospettiva di rafforzare i legami e le iniziative di

scambio e di integrazione con le comunità locali austriache confinanti e a costruire e rafforzare rapporti di collaborazione nello spazio alpino quale luogo privilegiato di realizzazione dell'unità europea.

Art. 7

Autonomia normativa e fonti locali

1. La Provincia è titolare del potere regolamentare riconosciuto dal sesto comma dell'art. 117 della Costituzione, che esercita con le modalità previste dallo Statuto.
2. La Provincia, sulla base di quanto previsto dalla Costituzione, considera tale autonomia normativa essenziale per la disciplina sia della propria organizzazione sia delle modalità di svolgimento delle funzioni fondamentali e di quelle proprie ad essa riconosciute, fermo restando che il potere regolamentare può essere esercitato anche in altri ambiti previsti dalle leggi statali e regionali in relazione a ulteriori funzioni conferite.
3. Le modalità e procedure di adozione dei regolamenti sono fissate dallo Statuto, che prevede anche idonee misure per garantire la qualità degli atti normativi e le forme di pubblicità necessarie per la loro entrata in vigore e per facilitarne la conoscenza da parte dei cittadini.

Art. 8

Autonomia e funzioni amministrative

1. La Provincia cura gli interessi della Comunità provinciale, nell'ambito dell'autonomia garantita dalla Costituzione, esercitando le funzioni amministrative di cui è titolare per riconoscimento o attribuzione della legge statale e regionale.
2. Può, altresì, esercitare, per propria autonoma iniziativa, altre attività indirizzate alla realizzazione dei diritti di cittadinanza, alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo della Comunità provinciale
3. Nella programmazione, pluriennale e annuale e nello svolgimento dell'attività amministrativa si conforma ai principi di sussidiarietà,

differenziazione ed adeguatezza e assicura l'imparzialità e oggettività delle scelte, nonché l'utilizzazione rigorosa delle risorse e l'efficienza ed efficacia della propria azione, mirando anche a favorire le iniziative dei cittadini, singoli o associati, che promuovono, realizzano o comunque svolgono attività di interesse generale.

Art. 9

Risorse e autonomia finanziaria

1. Per l'attuazione dei propri compiti la Provincia utilizza le risorse derivanti dal proprio patrimonio, nonché dai trasferimenti finanziari provenienti dallo Stato e dalla Regione del Veneto connessi alle proprie funzioni istituzionali.
2. Ai sensi dell'art. 119 della Costituzione, esercita l'autonomia finanziaria di entrata e di spesa e stabilisce entrate proprie, secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Compartecipa al gettito di tributi erariali riferiti al proprio territorio. Si avvale, senza vincoli di destinazione, dei trasferimenti statali e regionali e delle somme spettanti sui fondi statali destinati alla perequazione, salvo interventi speciali.
3. La Provincia, nell'ambito delle proprie competenze, esercita l'autonomia di prelievo e tariffaria, disciplinando le relative modalità e misure secondo i principi e i limiti di cui al comma 2, in ogni caso con l'osservanza di criteri di imparzialità, equità e perequazione.
4. La Provincia esercita l'autonomia patrimoniale secondo criteri di manutenzione, economicità e oculati impieghi delle rendite, delle acquisizioni dalle vendite e della più conveniente utilizzazione economica e sociale del patrimonio stesso.

Art. 10

Obiettivi fondamentali e metodi di azione

1. La Provincia considera obiettivi fondamentali della propria azione la promozione della solidarietà sociale, nonché la salvaguardia e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale, con particolare

- attenzione ai valori della storia, delle tradizioni e delle culture locali.
2. In particolare, persegue la promozione dell'inclusione sociale nei confronti di coloro che, nel territorio provinciale, versino in situazioni di svantaggio, in primo luogo favorendo l'inserimento civile, sociale e professionale dei disabili, tutelando i diritti dei minori e degli anziani anche sul piano delle attività culturali, sportive e del tempo libero, collaborando alla lotta contro la diffusione delle dipendenze, nonché alle attività di accoglienza e di inserimento degli immigrati e dei rifugiati politici.
 3. Valorizza la differenza di genere e persegue il principio delle pari opportunità tra persone di sesso diverso, promovendo azioni dirette a realizzarlo in ogni campo della vita civile e sociale, in primo luogo nelle scelte istituzionali di competenza degli organi provinciali.
 4. Inoltre, assume l'ambiente, comprendente sia le risorse naturali, quelle paesaggistiche delle Dolomiti, che il patrimonio archeologico, artistico e culturale, quale elemento essenziale e inalienabile dell'identità della Comunità provinciale, che è indispensabile tutelare e valorizzare per assicurare uno sviluppo sostenibile dei singoli e della Comunità, a beneficio anche delle generazioni future.
 5. Per realizzare gli obiettivi suindicati la Provincia valorizza la partecipazione dei cittadini e dei residenti, singoli o associati, alle proprie attività, anche con la previsione statutaria di organismi di partecipazione popolare e di forme di consultazione di specifiche componenti sociali.

TITOLO II

Organi di governo

Capo I

Il Consiglio

Art. 11

Ruolo e composizione

1. Il Consiglio provinciale è l'espressione elettiva della comunità provinciale ed è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo della Provincia.
2. Il Consiglio è composto dal Presidente della Provincia e dal numero di Consiglieri stabilito dalla legge.
3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono immediatamente efficaci non appena assunte al protocollo generale dell'Ente, che provvede alla surroga nella successiva seduta consiliare.

Art. 12

Consigliere anziano

1. Il Consigliere anziano è colui che ha ottenuto la maggior cifra elettorale individuale con esclusione del Presidente della Provincia e dei candidati alla medesima carica proclamati Consiglieri provinciali.

Art. 13

Competenze

1. Il Consiglio ha potestà statutaria e regolamentare ed esercita i poteri e le funzioni stabiliti dalla legge e dallo Statuto.
2. Spetta al Consiglio determinare l'indirizzo politico amministrativo della Provincia, approvare il bilancio ed il rendiconto, adottare le delibere di programmazione, ivi comprese quelle che fissano gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende e istituzioni.
3. Il Consiglio verifica periodicamente l'attuazione delle linee programmatiche ed eventuali adeguamenti delle stesse, avvalendosi anche della struttura preposta alla valutazione e al controllo strategico.
4. Il Consiglio esercita le proprie competenze secondo la disciplina di apposito regolamento, coi limiti fissati dallo Statuto.
5. Il Consiglio ha autonomia funzionale, organizzativa e di spesa nell'ambito

della dotazione finanziaria determinata dal bilancio.

Art. 14

Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri provinciali rappresentano la comunità ed esercitano le funzioni senza vincolo di mandato.
2. I Consiglieri hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni consiliari, al fine di concorrere al perseguimento dei fini istituzionali e statutari dell'Ente.
3. Il Consigliere che non intervenga alle sedute consiliari per tre volte consecutive, senza comunicazione motivata, è dichiarato decaduto con deliberazione del Consiglio Provinciale, previa comunicazione dell'avvio del procedimento di decadenza. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché di fornire al Presidente del Consiglio eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto tale termine, il Consiglio delibera.
4. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa per gli atti di competenza consiliare, nonché piena libertà di opinione e di voto. Possono presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e risoluzioni con le modalità e garanzie stabilite dal regolamento per il funzionamento del Consiglio provinciale.
5. I Consiglieri hanno il diritto di essere informati preventivamente sui progetti di deliberazione e sulle altre questioni poste all'ordine del giorno del Consiglio Provinciale o delle Commissioni di cui fanno parte. Deve essere garantita la tempestiva conoscenza della data, ora, luogo e modalità di svolgimento delle sedute.
6. I Consiglieri hanno il diritto di ottenere dagli uffici della Provincia e per enti, aziende, istituzioni e società concessionarie di pubblici servizi locali, cui partecipa la Provincia e tramite la stessa, notizie, informazioni e copie degli atti e documenti, con sollecitudine e comunque entro trenta giorni dalla

richiesta, senza che possa essere opposto il segreto d'ufficio. Sono tenuti comunque al segreto nei casi espressamente previsti dalla legge e qualora occorra tutelare la riservatezza delle persone, terzi ed imprese e in tutti i casi per i quali occorre evitare pregiudizi agli interessi dell'Ente.

7. Gli atti inerenti la situazione patrimoniale, i redditi e le spese elettorali dei Consiglieri sono depositati presso l'ufficio di segreteria del Consiglio e sono resi pubblici secondo le disposizioni di legge.
8. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio provinciale indica i servizi, le attrezzature e le risorse finanziarie necessari all'adempimento del mandato elettivo.
9. La Provincia assicura i Consiglieri per tutti i rischi derivanti dall'espletamento del loro mandato.

Art. 15

Organizzazione interna e Ufficio di supporto

1. Il Consiglio definisce con norme regolamentari la struttura organizzativa necessaria per un efficiente funzionamento del Consiglio stesso e delle Commissioni consiliari.

Art. 16

Presidente e Vice Presidente

1. Il Presidente del Consiglio è l'organo rappresentativo dell'Assemblea. A tal fine assicura l'imparzialità e la difesa delle prerogative e dei diritti del Consiglio, dei Consiglieri e delle minoranze. E' garante del buon andamento dell'attività consiliare per lo svolgimento della funzione istituzionale di indirizzo e controllo politico ed amministrativo. Cura l'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio. Convoca e presiede le sedute del Consiglio Provinciale e della Conferenza dei capigruppo consiliari, dispone l'organizzazione dei lavori assembleari, coordina l'attività delle Commissioni consiliari. Emanando direttive finalizzate all'attuazione o redazione dei

programmi di funzionamento del Consiglio, previa consultazione della conferenza dei capigruppo. Adotta i provvedimenti di organizzazione del Consiglio. Assicura il collegamento politico-istituzionale con il Presidente della Provincia.

2. Il Presidente è eletto a scrutinio palese tra i Consiglieri nella prima seduta del Consiglio successiva alle elezioni, convocata e presieduta dal Presidente della Provincia. In prima votazione l'elezione avviene con la maggioranza qualificata dei due terzi dei voti espressi dai Consiglieri assegnati. Qualora nessun Consigliere raggiunga tale maggioranza si procede ad una seconda votazione. E' eletto chi ha ottenuto la maggioranza dei voti dei Consiglieri assegnati.
3. Il Presidente del Consiglio resta in carica per l'intero mandato amministrativo salvo dimissioni o revoca mediante mozione di sfiducia costruttiva adottata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, nel rispetto delle modalità fissate nel regolamento per il funzionamento del Consiglio provinciale.
4. Nella stessa seduta in cui viene eletto il Presidente del Consiglio, si procede, con voto palese alla elezione del Vice Presidente.
5. Il Vice Presidente può essere revocato con le stesse modalità previste per il Presidente del Consiglio.
E' eletto Vice Presidente chi ottiene il maggior numero di voti: a parità di voti risulta eletto il più anziano di età.

Art. 17

Gruppi consiliari e Conferenza dei Capigruppo

1. I Consiglieri, successivamente alla convalida della elezione, si costituiscono in gruppi consiliari in relazione alle liste rappresentate.
2. Dopo la prima costituzione dei gruppi è possibile costituire un gruppo consiliare nuovo quando vi aderiscano almeno tre Consiglieri.
3. E' sempre possibile per ciascun Consigliere l'adesione al gruppo misto.
4. Il regolamento disciplina le prerogative attribuite ai gruppi per il loro

funzionamento.

5. E' istituita la Conferenza dei Presidenti dei gruppi per la programmazione ed il coordinamento dei lavori consiliari e per la valutazione di fatti e avvenimenti che richiedano l'esame immediato preventivo da parte delle forze politiche presenti in Consiglio. La Conferenza può, altresì, formulare proposte d'indirizzo sulle relazioni esterne del Consiglio. La Conferenza assume le determinazioni in ordine alle questioni procedurali e di interpretazione delle norme dello Statuto e del Regolamento per il funzionamento degli organi.
6. La Conferenza è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio. Alla stessa può partecipare il Presidente della Provincia, in quanto rappresentante dell'esecutivo, nonché gli assessori eventualmente invitati.
7. La convocazione della Conferenza deve essere disposta se richiesta dal Presidente della Provincia o da almeno due Capigruppo provinciali.

Art. 18

Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio provinciale istituisce Commissioni consiliari permanenti con funzioni referenti e/o di controllo. Alle Commissioni referenti possono essere affidate, su mandato del Consiglio, anche funzioni redigenti.
2. Le Commissioni sono costituite da Consiglieri provinciali, con criterio proporzionale, su designazione dei capigruppo. L'articolazione, la composizione, i poteri e le modalità di funzionamento delle Commissioni sono disciplinati con norme regolamentari.
3. La deliberazione di istituzione è adottata a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 19

Commissione di garanzia

1. Tra le Commissioni consiliari permanenti è istituita una Commissione di garanzia, la cui presidenza è attribuita ad un Consigliere appartenente ai

gruppi di opposizione, con compiti di tutela delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri e di controllo delle corrette relazioni istituzionali, nonché sull'attuazione degli indirizzi politico-amministrativi deliberati dal Consiglio.

2. La Commissione può audire componenti della Giunta, nonché il Segretario generale, il Direttore generale, i Revisori dei conti ed il Difensore civico provinciale, dando corso comunque alle audizioni quando lo richiedano almeno un terzo dei componenti.

Art. 20

Commissioni consiliari speciali

1. Il Consiglio può istituire, su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri in carica, con apposita delibera approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, Commissioni speciali, comunque composte da Consiglieri, con criterio proporzionale, per specifiche esigenze conoscitive o per indagini su oggetti determinati collegati ad una competenza della Provincia.
2. Le Commissioni procedono nei loro lavori secondo gli indirizzi stabiliti nella delibera istitutiva e riferiscono al Consiglio entro i termini prefissati, fermo restando che compete al Consiglio trarre le conseguenze degli accertamenti effettuati.
3. Le sedute delle Commissioni di indagine non sono pubbliche. Possono, peraltro, essere invitati, con le modalità previste dal regolamento, esperti esterni o persone informate dei fatti oggetto dell'attività delle Commissioni.

Art. 21

Funzionamento

1. Il Consiglio conforma la propria attività ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine anche di assicurare l'imparzialità ed il buon andamento nell'amministrazione.
2. Il funzionamento è disciplinato dal regolamento, nel quale specifiche norme

prevedono la pubblicità e la validità delle sedute, la tempestiva idonea informazione e l'attività consiliare, il diritto di iniziativa dei Consiglieri e le modalità di interlocuzione dei cittadini, l'esercizio del controllo sull'attività dell'Ente e la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

3. Il regolamento disciplina, altresì, gli istituti necessari ad assicurare le funzioni di proposta, critica e controllo dell'opposizione, prevedendo comunque nella programmazione dei lavori la discussione di atti e di proposte dell'opposizione, nonché l'assegnazione di spazi di tempo adeguato per illustrare tali proposte.

Art. 22

Prima seduta e linee programmatiche

1. All'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio provinciale neoeletto sono iscritti i seguenti oggetti:
 - a) convalida degli eletti e contestuale surroga dei Consiglieri dichiarati ineleggibili;
 - b) elezione del Presidente del Consiglio e del Vice Presidente;
 - c) giuramento del Presidente della Provincia;
 - d) comunicazione in ordine alla nomina del Vice Presidente e degli altri membri della Giunta provinciale con indicazione delle rispettive deleghe;
 - e) proposta degli indirizzi da seguire per le nomine e designazioni previste dall'art. 25.
2. Nella medesima seduta il Presidente della Provincia preannuncia il termine, comunque non superiore a 90 giorni dalla data di insediamento del Consiglio, entro cui intende presentare al Consiglio medesimo le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
3. La partecipazione informata dei Consiglieri alla discussione e approvazione delle linee programmatiche è assicurata mediante lo svolgimento di

apposita seduta da tenersi comunque non prima di quindici giorni dalla presentazione delle linee stesse. La verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche, anche ai fini di eventuali adeguamenti, viene effettuata, di norma, in occasione delle sessioni dedicate all'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione. Al termine del mandato, il Presidente presenta al Consiglio un documento sullo stato di attuazione e di realizzazione del programma.

Art. 23

Regole generali sulle sedute consiliari

1. Il Presidente del Consiglio convoca le sedute secondo le norme dell'apposito regolamento, fissando l'ordine dei lavori d'intesa con il Presidente della Provincia, sentita la Conferenza dei Capigruppo.
2. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi previsti dalla legge e dal regolamento. La seduta è valida quando è presente la maggioranza dei Consiglieri assegnati.
3. Il Segretario generale partecipa alle riunioni del Consiglio e redige il processo verbale della seduta, con le modalità stabilite dal regolamento. In caso di assenza o impedimento del Segretario generale, lo sostituisce il Vice Segretario e, in caso di assenza o impedimento anche di questi, un dirigente designato dal Segretario generale.
4. Le votazioni si svolgono con le modalità stabilite dal regolamento, fermo restando che quelle concernenti persone avvengono a scrutinio segreto. I Consiglieri che dichiarano di astenersi non si computano nel numero dei votanti, ma si computano nel numero dei presenti.

CAPO II

Il Presidente

Art. 24

Presidente della Provincia

1. Il Presidente della Provincia, eletto a suffragio universale in base alle norme della legge, è l'organo responsabile della amministrazione dell'Ente e ne ha la rappresentanza legale.
2. Membro del Consiglio provinciale, nella seduta di insediamento presta giuramento davanti al Consiglio di osservare lealmente la Costituzione e lo Statuto. Indossa, come distintivo, una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e quello della Provincia di Belluno.
3. Nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vice Presidente, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.
4. Può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.
5. Convoca e presiede la Giunta di cui assicura il coordinamento e l'unità di indirizzo.
6. Sovrintende al funzionamento generale dei servizi e degli uffici e all'esecuzione delle deliberazioni consiliari, assicurando la conformità agli indirizzi dettati dal Consiglio.
7. Nomina il Segretario generale ed il Direttore generale e attribuisce e revoca incarichi dirigenziali e di collaborazione esterna a termini di legge, di statuto e di regolamento.
8. Conferisce delega per la rappresentanza in giudizio della Provincia e presenta al Consiglio relazioni sullo stato del contenzioso.
Può istituire Commissioni di indagine, con compiti anche ispettivi, su specifiche questioni attinenti al funzionamento ed all'attività degli uffici dell'Amministrazione. La composizione, i poteri ed il funzionamento delle Commissioni sono disciplinati dal regolamento di organizzazione degli uffici.
Esercita ogni altra funzione espressamente attribuitagli dalla legge e dallo

statuto ovvero funzioni delegate.

Art. 25

Nomina di rappresentanti

1. Sulla base degli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio, il Presidente provvede alla nomina o designazione dei rappresentanti di propria competenza presso enti, aziende ed istituzioni.

Art. 26

Il Vice Presidente

1. Il Vice Presidente è nominato dal Presidente ed è scelto tra i componenti della Giunta.
2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente della Provincia in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione.
3. In caso di assenza o impedimento anche del Vice Presidente può essere delegato altro Assessore. Qualora ciò non avvenga, le funzioni presidenziali sono assunte dall'Assessore anziano per età.

Art. 27

Rappresentanza dell'Ente e costituzione in giudizio

1. Il Presidente della Provincia è il legale rappresentante dell'ente.
2. L'esercizio della rappresentanza in giudizio spetta al Presidente.
3. Il Presidente provvede alla designazione del patrocinatore.
4. I dirigenti dell'ente promuovono e resistono alle liti, adottando allo scopo apposita determinazione con la quale assegnano l'incarico al patrocinatore dell'ente.
5. La Giunta può formulare indirizzi di natura generale, o in base a specifiche materie da trattare, per dare impulso alla costituzione o meno in giudizio dell'Ente.

Art. 28

Impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso o dimissioni

1. In caso di impedimento permanente accertato dal Consiglio, rimozione, decadenza o decesso del Presidente della Provincia, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Presidente della Provincia. Sino alle predette elezioni le funzioni del Presidente della Provincia sono svolte dal Vice Presidente.
2. Le dimissioni presentate dal Presidente della Provincia diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio. Qualora esse non siano state presentate al Consiglio riunito, questo è convocato d'urgenza per la formale comunicazione e si riunisce entro 5 giorni dalla presentazione delle stesse. Decorsi i 20 giorni senza che le dimissioni siano state ritirate, il Consiglio viene sciolto con contestuale nomina di un commissario e decadenza dall'incarico della Giunta.

Art. 29

Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Provinciale contrario ad una proposta del Presidente della Provincia o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Presidente della Provincia e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio e presentata secondo le modalità prescritte dalla legge.

Capo III

La Giunta

Art. 30

Composizione

1. La Giunta Provinciale è composta dal Presidente della Provincia e da un numero di Assessori non superiore ad un terzo, arrotondato

aritmeticamente, del numero dei Consiglieri provinciali, computando a tal fine il Presidente della Provincia.

2. Gli Assessori sono nominati dal Presidente, anche al di fuori dei componenti del Consiglio. Devono essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere.
3. Qualora un Consigliere Provinciale assuma la carica di Assessore, cessa dalla carica di Consigliere all'atto dell'accettazione della nomina e al suo posto subentra il primo dei non eletti.

Art. 31

Competenze

1. La Giunta collabora con il Presidente della Provincia nella definizione ed attuazione degli atti di indirizzo generale, riferendo annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolgendo attività propulsiva nei confronti del Consiglio e dell'Amministrazione.
2. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge e dal presente Statuto, del Presidente della Provincia, del Segretario generale, del Direttore generale e dei Dirigenti.

Compete in particolare alla Giunta:

- a) adottare, con i poteri surrogatori del Consiglio, gli storni e le variazioni di bilancio nei casi d'urgenza e salva la ratifica del Consiglio provinciale nei successivi 60 gg. e comunque entro la chiusura dell'esercizio di competenza;
- b) predisporre il bilancio annuale e pluriennale di previsione, elaborare il conto consuntivo, proporre ed istruire gli atti di contenuto generale, programmatico, regolamentare e di straordinaria amministrazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
- c) disporre gli storni in bilancio mediante prelevamento dal fondo di riserva dandone comunicazione al Consiglio;

- d) adottare i provvedimenti di attuazione degli atti di contenuto generale, programmatico, regolamentare deliberati dal Consiglio, ad eccezione degli atti di gestione la cui competenza è rimessa ai dirigenti;
- e) adottare i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
- f) adottare il piano esecutivo di gestione entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio, assegnando le risorse ed i relativi obiettivi ai dirigenti ed ai responsabili dei servizi;
- g) approvare i progetti preliminari e definitivi di lavori pubblici nonché le relative varianti che comportino aumento della spesa complessiva.

Art. 32

Funzionamento e deliberazioni

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Presidente della Provincia, che stabilisce l'ordine del giorno della seduta. In sua vece è presieduta dal Vice Presidente o, in caso di assenza o impedimento anche di questi, dall'Assessore più anziano di età presente.
2. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti ed a maggioranza dei voti.

Art. 33

Sedute della Giunta

1. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Partecipa come verbalizzante il Segretario generale o, in sua vece, il Vice segretario. Può partecipare, altresì, il direttore generale.
2. La votazione è palese, salvo che comporti l'espressione di giudizio sulle persone.
3. I componenti della Giunta devono astenersi, con l'allontanamento dalla sala delle adunanze, dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti interessi propri ovvero dei loro parenti o affini sino al quarto grado.
4. Gli atti della Giunta sono sottoscritti dal Presidente della seduta e dal

Segretario verbalizzante.

5. Le deliberazioni della Giunta sono pubblicate e divengono esecutive con le modalità e nelle forme previste dalla legge.
6. Contestualmente all'affissione all'Albo le deliberazioni sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari.
7. Per quanto non previsto nel presente articolo il funzionamento della Giunta può essere disciplinato da apposito regolamento deliberato dalla Giunta stessa.

Art. 34

Funzioni degli Assessori

1. I membri della Giunta svolgono le funzioni di collaborazione con il Presidente con riferimento a materie organiche. In aggiunta a tali materie il Presidente può attribuire a singoli Assessori incarichi relativi a programmi o particolari attività.
2. Il Presidente può conferire specifiche deleghe, anche con potere di firma, ai membri della Giunta per atti o materie che la legge o lo statuto riservano alla sua competenza.
3. Il Vice Presidente e gli Assessori partecipano alle Sedute del Consiglio provinciale e, su invito, alle sedute delle Commissioni consiliari per gli affari di loro competenza.

Art. 35

Responsabilità e indennità di funzione

1. Gli amministratori, nell'esercizio delle funzioni affidate, rispondono del proprio operato sotto il profilo penale, civile, amministrativo e contabile, secondo quanto previsto dalla legge.
2. Gli amministratori sono assicurati nell'espletamento delle loro funzioni per la responsabilità civile.
3. L'apposito Regolamento per il funzionamento del Consiglio provinciale disciplina le modalità per la determinazione e attribuzione dell'indennità di

funzione.

TITOLO III

Organizzazione e Uffici

Art. 36

Principi e criteri generali sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

1. L'autonomia organizzativa della Provincia è finalizzata alla disciplina delle strutture necessarie per l'esercizio delle proprie funzioni
2. La gestione organizzativa si informa ai principi della responsabilità e della partecipazione ed ai criteri dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità, al fine di conseguire i più elevati livelli di produttività.
3. La struttura degli uffici si articola secondo uno schema organizzativo flessibile, idoneo al conseguimento degli obiettivi fissati dai piani e programmi dell'Amministrazione.
4. L'organizzazione del lavoro del personale è definita sulla base delle linee di indirizzo espresse dagli organi di governo e delle decisioni assunte dalla dirigenza amministrativa, in conformità a quanto previsto dal Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge e di quanto previsto dai contratti collettivi in materia, con l'obiettivo comunque di sviluppare processi di valutazione delle attività e di sistemi premianti il merito e la professionalità

Art. 37

Struttura organizzativa

1. La struttura organizzativa della Provincia è articolata secondo criteri di funzionalità e di autonomia gestionale e di spesa in Settori, Servizi ed Uffici.
2. Il regolamento sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi specifica le diverse strutture organizzative e ne determina l'articolazione e le competenze.

Art. 38

Accesso agli impieghi e rapporto di lavoro del personale

1. Ogni dipendente della Provincia è inquadrato in una categoria ed in un profilo professionale, secondo il vigente contratto di lavoro.
2. Il regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi disciplina le modalità di accesso agli impieghi ed il rapporto di lavoro del personale.

Art. 39

Segretario generale

1. Il Segretario generale svolge funzioni di alta consulenza per gli organi dell'Amministrazione, promuove la trasparenza, l'imparzialità e la correttezza dell'azione amministrativa.
2. In particolare il Segretario generale:
 - a) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi di governo dell'Amministrazione e delle unità organizzative, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;
 - b) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del Consiglio provinciale e della Giunta provinciale e ne cura la verbalizzazione;
 - c) roga tutti i contratti nei quali l'Amministrazione è parte ed autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Amministrazione;
 - d) esercita ogni altra funzione attribuita dalla legge, dallo Statuto o dai Regolamenti o dai provvedimenti degli organi di governo;
3. Su proposta del Segretario generale, il Presidente conferisce ad un dirigente l'incarico di Vice Segretario generale, determinandone le attribuzioni.

Art. 40

Vice Segretario Generale

Il Vice Segretario generale è nominato dalla Giunta su proposta del Presidente e sentito il Segretario Generale tra i Dirigenti Provinciali,

determinandone le attribuzioni.

Art. 41

Direttore generale

1. Il Direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Amministrazione secondo le direttive impartite dal Presidente della Provincia.
2. Il Direttore generale sovrintende all'attività gestionale dell'Amministrazione al fine di garantire il perseguimento di livelli ottimali di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa e dei servizi resi alla comunità provinciale. Fanno capo al Direttore generale le politiche della dirigenza e dell'organizzazione secondo quanto previsto dal Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
3. Rispondono al Direttore generale, per i fini stabiliti dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi, secondo l'ordine delle rispettive competenze, tutti i dirigenti della Provincia. Il Direttore generale esercita i poteri sostitutivi nelle forme stabilite dal regolamento stesso.
4. Le funzioni di Direttore generale possono essere affidate dal Presidente della Provincia al Segretario generale.
5. Salvo quanto previsto dal comma precedente, il Direttore generale è nominato dal Presidente della Provincia, al di fuori della dotazione organica, previa deliberazione della Giunta provinciale, che ne determina il trattamento economico, e stipulazione di contratto di lavoro a tempo determinato di durata comunque non superiore a quella del mandato del Presidente della Provincia. La nomina è effettuata secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati dal programma amministrativo del Presidente della Provincia, tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale. Il Direttore generale può essere revocato dal Presidente della Provincia, previa deliberazione della Giunta

provinciale.

Art. 42

Rapporti tra Segretario generale e Direttore generale

1. Le funzioni di Segretario generale e di Direttore generale sono autonome e distinte, salvo che non coincidano nella stessa persona del Segretario.
2. Tra il Segretario generale e il Direttore generale non sussiste alcun rapporto gerarchico. Ciascuno di essi risponde funzionalmente al Presidente della Provincia.
3. L'esercizio delle rispettive attribuzioni è informato alla massima collaborazione nell'interesse dell'Ente e al fine di garantire la maggior coerenza ed integrazione tra le rispettive funzioni.

Art. 43

Dirigenti e conferimento di funzioni dirigenziali

1. Ai Dirigenti, in conformità con le direttive degli organi di indirizzo politico impartite dal Segretario generale e dal Direttore generale, se nominato, spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno.
2. Ai Dirigenti compete la direzione degli Uffici, la loro organizzazione interna, compresa quella delle risorse umane; ad essi spetta altresì l'organizzazione delle attività strumentali e di controllo; hanno potere di spesa nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisizione delle entrate.
3. I Dirigenti sono preposti agli uffici con incarico a tempo determinato, secondo i criteri e le procedure disciplinati dal Regolamento sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi, tenendo conto della natura e delle capacità professionali del singolo Dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza ed agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Presidente della Provincia.
4. Gli incarichi dirigenziali possono essere attribuiti, in particolare circostanze, a persone estranee all'Amministrazione provinciale in possesso di alta

qualificazione professionale, mediante contratto a tempo determinato.

Art. 44

Responsabilità dei dirigenti

1. I Dirigenti sono responsabili della gestione e dei relativi risultati. I risultati conseguiti sono valutati in termini di efficienza, efficacia ed economicità con riferimento alle risorse assegnate e alle condizioni di operatività degli Uffici.
2. I Dirigenti sono direttamente responsabili del buon andamento e della correttezza amministrativa, così come dell'imparzialità, della legittimità e dell'attività degli Uffici.
3. L'inosservanza delle direttive e i risultati negativi della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa comportano l'adozione delle misure previste dalla normativa vigente.

Art. 45

Comitato di direzione

1. E' istituito il Comitato di direzione, nominato dal Presidente e coordinato dal Segretario generale ovvero dal Direttore generale, se nominato, col compito di definire i criteri per ottenere l'unitarietà della gestione. Del Comitato fanno parte di diritto i Dirigenti.
2. Il Presidente può nominare nel Comitato anche responsabili di servizi di qualifica non dirigenziale, che possano concorrere al perseguimento degli obiettivi per i quali il Comitato è costituito.

TITOLO IV

I servizi pubblici

Capo I

Tipologia dei servizi e forme di gestione

Art. 46

Servizi pubblici provinciali

1. La Provincia, nell'ambito delle sue competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici, per la produzione di beni ed attività rivolte alla realizzazione

dei fini culturali, sociali e di promozione dello sviluppo economico e civile del territorio e della Comunità provinciale.

2. L'assunzione dei servizi pubblici locali da parte della Provincia si conforma ai principi di sussidiarietà ed adeguatezza, anche al fine di realizzare e mantenere forme di esercizio unitario. A questi fini i servizi possono essere assunti dalla Provincia in via esclusiva, o in associazione con i Comuni, la Regione e lo Stato, nonché con altri enti e privati interessati alla realizzazione di interventi, opere, servizi e programmi.
3. La Provincia, per promuovere il miglioramento della qualità dei servizi e per assicurare la tutela dei cittadini e degli utenti e la loro partecipazione, nelle forme anche associative, alle procedure di valutazione e definizione degli standard qualitativi, adotta la carta dei servizi, nella quale sono previste: la definizione e la pubblicizzazione degli standard di qualità; i criteri di misurazione degli standard di qualità, le condizioni di tutela degli utenti, ivi compresi i casi e le modalità di indennizzo automatico e forfettario all'utenza per mancato rispetto degli standard di qualità.
4. I servizi pubblici provinciali si distinguono in servizi a rilevanza economica e servizi privi di tale rilevanza.

Art. 47

Servizi pubblici a rilevanza economica

1. I servizi pubblici della Provincia aventi rilevanza economica sono individuati con deliberazione del Consiglio provinciale nel rispetto delle leggi vigenti e nelle discipline di settore.

Art. 48

Servizi pubblici privi di rilevanza economica

1. I servizi pubblici della Provincia di Belluno privi di rilevanza economica, quando non siano affidati a privati con procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto delle disposizioni previste per i singoli settori, sono gestiti mediante affidamento diretto a:

- a) Istituzioni;
 - b) Aziende speciali, anche consortili;
 - c) Società a capitale interamente pubblico.
2. La gestione in economia è consentita per servizi di modeste dimensioni o che, per le caratteristiche possedute, non rendano opportuno procedere all'affidamento ai soggetti di cui al precedente comma.
 3. La Provincia può procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni da essa costituite o partecipate.
 4. Con i contratti di servizio stipulati dalla Giunta sulla base delle linee guida deliberate dal Consiglio provinciale sono regolati i rapporti tra la Provincia e i soggetti erogatori dei servizi di cui al presente articolo.
 5. I servizi pubblici sono amministrati secondo criteri di economicità, efficienza ed efficacia e nel rispetto dell'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
 6. Le deliberazioni relative all'assunzione e alla gestione diretta o indiretta dei servizi e quelle comunque relative alla partecipazione ad associazioni o a fondazioni sono corredate da una relazione del Collegio dei Revisori dei conti ai fini della incidenza degli oneri sulle previsioni di bilancio.

Art. 49

Scelta delle forme di gestione dei servizi pubblici e verifica dei risultati

1. La scelta della forma di gestione e di erogazione dei servizi di cui al presente capo è effettuata, previa valutazione comparativa, con riferimento alle caratteristiche del servizio stesso.
2. Il Consiglio provinciale verifica, nel rispetto delle previsioni indicate dalla legge, i risultati conseguiti nella gestione dei servizi e l'effettivo raggiungimento degli standard di qualità, tenendo conto del riscontro tra servizio reso e risorse economico-finanziarie impiegate.
3. La Giunta provinciale, in sede di approvazione del bilancio consuntivo

presenta al Consiglio apposita relazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale dei servizi pubblici e sulle prestazioni rese.

Capo II

Istituzioni

Art. 50

Prescrizioni sulla costituzione dell'Istituzione

1. Per la gestione dei servizi non aventi carattere imprenditoriale la Provincia può avvalersi di una o più Istituzioni.
2. Il Consiglio provinciale individua i servizi e costituisce le Istituzioni; determina gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; verifica i risultati delle gestioni; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
3. Il Consiglio stabilisce altresì la disciplina generale delle tariffe e dei corrispettivi da porre a carico degli utenti, secondo le disposizioni di legge.
4. Per ogni Istituzione la Giunta provinciale provvede a redigere un apposito piano tecnico finanziario, dal quale risultino i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni e personale.
5. La Giunta provinciale esercita altresì la vigilanza sulle Istituzioni. A tal fine le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono trasmesse alla Giunta.
6. Non possono essere costituite più Istituzioni per servizi tra loro affini.

Art. 51

Ordinamento dell'Istituzione

1. Sono organi dell'Istituzione il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
2. Il Presidente della Provincia, previa audizione della Commissione consiliare competente, provvede alla formazione del Consiglio di amministrazione delle Istituzioni.
3. I componenti del Consiglio di amministrazione delle Istituzioni hanno i requisiti di eleggibilità ed incompatibilità a Consigliere provinciale e sono scelti secondo criteri di capacità e professionalità adeguate al servizio cui è

- preposta l'Istituzione. I loro emolumenti sono stabiliti dal regolamento.
4. Per la rimozione delle cause di incompatibilità si applicano le norme stabilite dalla legge per i Consiglieri provinciali.
 5. Il Presidente è nominato dal Presidente della Provincia, tra i componenti del Consiglio di amministrazione.
 6. I componenti del Consiglio di amministrazione delle Istituzioni durano in carica sino alla scadenza del Consiglio provinciale e possono essere anticipatamente revocati, anche su proposta motivata da parte della competente Commissione consiliare, dal Presidente della Provincia che provvede anche alla loro sostituzione.
 7. La nomina dei Direttori delle Istituzioni è di competenza del Presidente della Provincia e può essere effettuata anche tra i dirigenti dell'Ente.
 8. L'organizzazione interna è disciplinata da apposito regolamento del Consiglio provinciale.
 9. Il personale assegnato a ciascuna Istituzione è scelto tra il personale della Provincia.
 10. Il Collegio dei Revisori dei conti della Provincia esercita le sue funzioni anche nei confronti delle Istituzioni.

Art. 52

Consiglio di amministrazione

1. Spetta al Consiglio di amministrazione deliberare, nell'ambito delle finalità e degli indirizzi generali del Consiglio provinciale, il bilancio preventivo, annuale e pluriennale, i programmi generali e settoriali, nonché gli appositi piani, predisposti per particolari iniziative, che comportano spese. Il Consiglio approva altresì il conto consuntivo.
2. Il Presidente del Consiglio di amministrazione rappresenta l'Istituzione; convoca e presiede il Consiglio di amministrazione; propone al Consiglio gli indirizzi dell'attività coordinandoli con quelli della Provincia; avanza le proposte di deliberazione.

Art. 53

Regolamento sul funzionamento dell'Istituzione

1. Il Consiglio provinciale, con apposito regolamento e sulla base dei principi contenuti nello Statuto, disciplina il funzionamento degli organi, le modalità di erogazione dei servizi e quant'altro concerne la struttura ed il funzionamento dell'Istituzione.

Capo III

Aziende speciali

Art. 54

Prescrizioni generali sulle Aziende speciali

1. Le Aziende speciali sono enti strumentali della Provincia dotati di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale; hanno un proprio statuto approvato dal Consiglio provinciale e adottano regolamenti aziendali per la disciplina del loro ordinamento e funzionamento.
2. Il Consiglio provinciale individua i servizi e costituisce le Aziende mediante approvazione dello statuto; determina gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; verifica i risultati delle gestioni; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
3. Il Consiglio stabilisce altresì la disciplina generale delle tariffe e dei corrispettivi da porre a carico degli utenti, secondo le disposizioni di legge.
4. Per ogni Azienda la Giunta provinciale provvede a redigere un apposito piano tecnico finanziario, dal quale risulti il capitale di dotazione da conferire, i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni e personale.
5. La Giunta provinciale esercita altresì la vigilanza sulle Aziende. A tal fine le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono trasmesse alla Giunta.

Art. 55

Ordinamento delle Aziende speciali

1. Sono organi dell'Azienda il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
2. Il Presidente della Provincia, previa audizione della Commissione consiliare competente, provvede alla formazione del Consiglio di amministrazione delle Aziende.
3. I componenti del Consiglio di amministrazione delle Aziende hanno i requisiti di eleggibilità ed incompatibilità a Consigliere provinciale e sono scelti secondo criteri di capacità e professionalità adeguati al servizio cui è preposta l'Azienda.
4. Per la rimozione delle cause di incompatibilità si applicano le norme stabilite dalla legge per i Consiglieri provinciali.
5. Il Presidente è nominato dal Presidente della Provincia tra i componenti del Consiglio di amministrazione.
6. I componenti del Consiglio di amministrazione delle Aziende durano in carica sino alla scadenza del Consiglio provinciale e possono essere anticipatamente revocati, anche su proposta motivata da parte della competente Commissione consiliare, dal Presidente della Provincia che provvede anche alla loro sostituzione.
7. La nomina dei Direttori delle Aziende è di competenza dei rispettivi Consigli di amministrazione.
8. L'organizzazione interna è disciplinata dal regolamento aziendale approvato dal Consiglio di amministrazione.
9. Le Aziende hanno un proprio Collegio dei Revisori dei conti ed attivano forme di controllo interno.

Capo IV

Società per azioni

Art. 56

Società per azioni pubbliche

1. La Provincia può costituire, promuovere o partecipare alla costituzione di società per azioni regolate dal codice civile per la gestione e l'erogazione dei servizi di propria competenza.
2. La Provincia, nelle società a capitale interamente pubblico di propria proprietà, esercita un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, qualora la società realizzi la parte più importante della propria attività con la Provincia medesima.

Art. 57

Partecipazione a forme societarie

1. Nelle società per azioni riguardanti i servizi pubblici e la cui proprietà non sia per legge interamente pubblica, la Provincia può assumere partecipazioni maggioritarie o minoritarie e il socio privato viene scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza e secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti.

TITOLO V

Programmazione, Gestione e Controlli

Capo I

Risorse, programmazione e gestione

Art. 58

Finanza provinciale

1. La Provincia, ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa nel quadro dell'ordinamento della finanza pubblica. Le risorse della Provincia derivano da tributi ed entrate proprie, da compartecipazione al gettito di tributi erariali riferibili al suo territorio e dalla quota del fondo perequativo ad essa attribuito dalla legge dello Stato.

2. La Provincia nell'ambito dell'autonomia impositiva determina la misura delle imposte, delle tasse, delle tariffe e di altri tributi.
3. I regolamenti tributari della Provincia devono essere adeguati allo Statuto dei diritti del contribuente.
4. I rapporti finanziari inerenti l'esercizio delle funzioni conferite alla Provincia dalla Regione sono disciplinati dalla legge regionale, la quale assicura contestualmente il trasferimento del personale e delle risorse in misura adeguata all'espletamento delle funzioni stesse.

Art. 59

Demanio e patrimonio

1. I beni della Provincia si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali indisponibili e disponibili.
2. I beni demaniali e quelli patrimoniali sono elencati in inventari da aggiornare annualmente.
3. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità per l'utilizzo e la conservazione dei beni e per la tenuta degli elenchi e degli inventari e determina i tempi entro i quali gli stessi sono sottoposti a verifica e aggiornamento generale. I beni mobili ed immobili sono dati in consegna ai singoli Responsabili di Ufficio. Gli stessi saranno responsabili della loro conservazione.
4. L'utilizzo dei beni immobili disponibili o resi tali avviene secondo programmi e indirizzi approvati dal Consiglio provinciale.

Art. 60

Programmazione e bilancio di previsione

1. La programmazione delle attività della Provincia, in rapporto alle risorse finanziarie previste, viene indicata nella relazione previsionale e programmatica, nel bilancio di previsione annuale e nel bilancio pluriennale.
2. La gestione economico finanziaria della Provincia si svolge attraverso il bilancio annuale di previsione, deliberato dal Consiglio provinciale, sulla

base dello schema proposto dalla Giunta provinciale, in osservanza dei principi e delle norme di armonizzazione dei bilanci pubblici e di coordinamento della finanza pubblica.

Art. 61

Gestione del bilancio

1. Gli impegni di spesa dei responsabili dei vari Uffici della Provincia non possono essere assunti senza l'attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del Responsabile del servizio finanziario, il quale è tenuto a verificare, nel caso di spese correlate a entrate, il loro accertamento in misura sufficiente. Senza tale attestazione l'atto è inefficace.
2. Il sistema di contabilità, disciplinato dall'apposito regolamento, deve consentire la lettura dei risultati dal punto di vista finanziario, patrimoniale ed economico.

Art. 62

Rendiconto della gestione

1. Il rendiconto della gestione, proposto dalla Giunta provinciale, è deliberato dal Consiglio provinciale secondo le disposizioni di legge.
2. Il rendiconto comprende il conto del bilancio, il conto consuntivo e il conto del patrimonio e deve dimostrare i risultati della gestione, rilevati anche mediante contabilità economica.
3. La Giunta allega al rendiconto una relazione illustrativa, che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotte sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
4. Al rendiconto della Provincia devono essere allegati i rendiconti di Aziende speciali ed Istituzioni, Consorzi e Società per azioni con un prospetto che evidenzia i dati aggregati o consolidati.
5. Alla proposta di delibera consiliare del rendiconto è allegata apposita relazione del Collegio dei Revisori, che attesta la rispondenza del

rendiconto alle risultanze della gestione.

Capo II

I controlli interni

Art. 63

I principi generali del controllo interno

1. La Provincia, nell'ambito della propria autonomia, istituisce forme di controllo interno volte a:
 - a) garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
 - b) verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa;
 - c) valutare le prestazioni dei Dirigenti;
 - d) valutare la congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.
2. I controlli interni rispettano i seguenti principi:
 - a) l'attività di valutazione e controllo strategico supporta l'attività di programmazione e di indirizzo politico-amministrativo del Consiglio e della Giunta;
 - b) il controllo di gestione e l'attività di valutazione dei Dirigenti, fa capo direttamente al Direttore generale;
 - c) l'attività di valutazione dei Dirigenti utilizza anche i risultati del controllo di gestione;
 - d) le funzioni del controllo strategico, di gestione e l'attività di valutazione dei dirigenti sono esercitate in modo integrato;
3. Il Consiglio con regolamento disciplina l'organizzazione dei controlli interni; definisce le misure idonee a consentire l'analisi e il controllo dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa, della gestione e delle decisioni organizzative; individua la corretta quantificazione delle conseguenze finanziarie delle norme di entrata e di spesa.

Art. 64

Il controllo di legittimità e contabile

1. Ai controlli di legittimità e contabile provvede il Collegio dei Revisori dei conti, che si avvale degli uffici di ragioneria.
2. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri compreso il Presidente eletti dal Consiglio con voto limitato e dura in carica tre anni.

Art. 65

Il controllo di gestione

1. La Giunta, con proprio atto organizzativo, regola l'attività del controllo di gestione.
2. Il Direttore generale stabilisce le modalità di attuazione del controllo di gestione, dandone comunicazione al Presidente della Provincia. Il Presidente della Provincia, con proprie direttive, fissa i requisiti minimi che informano i controlli di gestione.

Art. 66

La valutazione del personale con incarico dirigenziale

1. La Giunta disciplina il sistema permanente di valutazione dei dirigenti e dei dipendenti.
2. Il Nucleo di valutazione, anche sulla base dei risultati del controllo di gestione, valuta le prestazioni dei dirigenti e riferisce alla Giunta.
3. Per il Direttore generale e per il Segretario generale la valutazione è effettuata dal Presidente della Provincia.
4. La procedura di valutazione costituisce presupposto per l'applicazione delle misure concernenti la responsabilità dirigenziale.

Art. 67

Controllo eventuale del Difensore Civico provinciale

1. Le deliberazioni della Giunta e del Consiglio sono sottoposte al controllo, nei limiti delle illegittimità denunciate e secondo quanto successivamente disposto, quando un quarto dei Consiglieri provinciali ne facciano richiesta

scritta e motivata, con l'indicazione puntuale delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione all' Albo pretorio, quando gli atti stessi riguardino:

- a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;
 - b) dotazioni organiche e relative variazioni;
 - c) assunzioni del personale;
 - d) regolamenti di competenza della Giunta.
2. Nei casi previsti dal comma 1, il controllo è esercitato dal Difensore civico provinciale. L'organo che procede al controllo, se ritiene che la deliberazione sia illegittima, ne dà comunicazione all'organo provinciale competente, entro quindici giorni dalla richiesta, e lo invita ad eliminare i vizi riscontrati. In tal caso, se l'organo competente non ritiene di modificare la delibera, questa acquista efficacia se viene confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio provinciale.

TITOLO VI

Partecipazione e Istituti di garanzia

Capo I

Rapporti con la Comunità locale

Art. 68

Partecipazione e diritti di informazione e di accesso

1. La Provincia favorisce la partecipazione di cittadini italiani, dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti, sia in forma singola che associata, ad ogni propria attività, nel rispetto dei principi di efficienza, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa
2. A tale scopo la Provincia assicura l'informazione sulla propria attività e favorisce l'accesso di cittadini singoli ed associati alle proprie strutture, anche mediante l'istituzione di un apposito ufficio per relazioni con il pubblico e garantendo le più idonee forme di orario di apertura degli uffici al

pubblico.

3. Il regolamento disciplina il diritto dei cittadini, singoli o associati, a prendere visione e ad ottenere copia degli atti e dei documenti in possesso della Provincia.

Art. 69

Raccolta degli atti normativi e Albo pretorio

1. La Provincia ha una Raccolta degli atti normativi dove vengono pubblicati lo Statuto e le sue modifiche ed i regolamenti dell'Ente.
2. La Provincia ha un Albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, degli atti e dei documenti che devono essere portati a conoscenza della Comunità.
3. Il Segretario generale è responsabile delle pubblicazioni.
4. Gli organi istituzionali e gestionali adottano forme idonee di pubblicità delle direttive, delle istruzioni e delle circolari, nelle quali si determinano l'interpretazione e l'applicazione di disposizioni normative.
5. La pubblicità degli atti della Amministrazione provinciale è effettuata anche mediante l'utilizzo di strumenti elettronici.

Art. 70

Rapporti fra Provincia e Associazioni

1. La Provincia sostiene, mediante appositi interventi, l'attività di organismi associativi operanti nell'ambito territoriale provinciale in materie di propria competenza, con le modalità e i limiti stabiliti dal Regolamento.
2. La Provincia può stipulare con tali organismi associativi apposite convenzioni per una migliore e coordinata gestione dei servizi provinciali e per favorire la loro autonoma iniziativa per lo svolgimento di ogni altra attività di interesse generale di competenza provinciale.
3. La consultazione degli organismi associativi è promossa ed attuata dalla Giunta, dal Consiglio, dalle Commissioni consiliari nei modi previsti dal regolamento.

4. Con le procedure stabilite dal regolamento possono essere costituiti Osservatori o Consulte per favorire la partecipazione degli organismi associativi in materie di specifico interesse provinciale, con compiti consultivi, di monitoraggio e propositivi.

Art. 71

Partecipazione alla formazione di atti

1. La Provincia, nell'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive o interessano specifiche categorie di cittadini, promuove la consultazione degli interessati sia in forma diretta, mediante questionari, assemblee, audizioni od altro, sia in forma indiretta mediante interpello dei rappresentanti di categoria.

Art. 72

Istanze, petizioni e proposte

- 1) Le persone, singole o associate, possono presentare istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi finalizzati alla tutela di interessi collettivi di competenza dell'Amministrazione provinciale.
- 2) Almeno mille cittadini, iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Provincia, hanno facoltà di iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazione su argomenti di competenza consiliare.
- 3) Il regolamento per il funzionamento del Consiglio provinciale disciplina le modalità di presentazione delle istanze, petizioni e proposte, nonché le procedure di esame da parte degli organi competenti.

Art. 73

Iniziative dei Comuni

- 1) I Comuni possono presentare istanze, petizioni e proposte, nonché interrogazioni ed interpellanze su materie, programmi ed atti che incidano su interessi generali, servizi, strutture riguardanti il territorio provinciale o sovracomunale.
- 2) Il regolamento per il funzionamento del Consiglio provinciale disciplina i

limiti, le modalità di presentazione e le garanzie di esame, assicurando la ragionevolezza dei termini.

Capo II

Referendum provinciali

Art. 74

Referendum consultivo ed abrogativo. Diritto di iniziativa

- 1) La Provincia riconosce, fra gli strumenti di partecipazione del cittadino all'amministrazione locale, il referendum consultivo e quello abrogativo.
- 2) Hanno diritto di partecipare al voto tutti i cittadini chiamati ad eleggere il Consiglio provinciale.
- 3) Il referendum può essere promosso:
 - da 8.000 elettori, su iniziativa di un comitato promotore formato da almeno 200 elettori;
 - dal Consiglio provinciale, con deliberazione approvata a maggioranza dei due terzi Consiglieri assegnati;
 - da almeno un terzo dei Consigli comunali.
- 4) Il referendum può riguardare solo materie di competenza provinciale e non può aver luogo in coincidenza con le operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.
- 5) La richiesta deve contenere il quesito che si vuole sottoporre alla popolazione, esposto in termini chiari ed intelleggibili.

Art. 75

Ammissibilità – Indizione

1. L'ammissibilità del referendum è deliberata da un'apposita Commissione, composta da esperti in materie giuridico-amministrative scelti e nominati secondo modalità indicate dal regolamento che disciplina altresì il suo funzionamento e le procedure per la verifica della regolarità delle richieste.
2. La Commissione per i referendum, nel caso di iniziativa popolare, ha facoltà di proporre, ove lo ritenga necessario, al comitato promotore una più chiara

- e completa formulazione formale e/o tecnica del quesito referendario.
3. Concluso il giudizio di ammissibilità, la Commissione ne dà comunicazione al comitato promotore, il quale provvede alla raccolta delle firme autenticate entro 90 giorni, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
 4. La Commissione, verificata l'autenticità delle firme, il numero delle stesse ed il rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento, dà comunicazione dell'ammissibilità al Presidente della Provincia, che provvede all'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio provinciale della presa d'atto del giudizio stesso.
 5. Il Consiglio provinciale, se il referendum è ammesso, autorizza il Presidente ad indirlo, stabilendone la data.
 6. Il regolamento disciplina, altresì, le modalità di svolgimento delle votazioni referendarie.

Art. 76

Effetti dei referendum consultivo e abrogativo

1. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
2. Qualora l'esito sia favorevole, il Consiglio provinciale è tenuto a proporre, entro 45 giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto alla consultazione popolare o, in caso di referendum abrogativo, la revoca della deliberazione oggetto della votazione referendaria.

Capo III

Difensore Civico provinciale

Art. 77

Istituzione e compiti

1. E' istituito l'ufficio del Difensore Civico provinciale quale garante dell'imparzialità, del buon andamento e della correttezza dell'azione

amministrativa.

2. Il Difensore Civico esamina, su istanza dei cittadini interessati o di propria iniziativa, situazioni di abuso, disfunzioni, carenze e ritardi dell'azione amministrativa della Provincia e di aziende speciali ed istituzioni da essa dipendenti.
3. Propone al Presidente e agli altri organi competenti i provvedimenti idonei a prevenire o rimuovere situazioni di danno a carico dei cittadini.
4. Per gli adempimenti di competenza il Difensore Civico può accedere agli uffici e chiedere l'esibizione dei documenti relativi all'oggetto del proprio intervento, tenuto conto anche di quanto stabilito nel regolamento provinciale per l'accesso ai documenti amministrativi.
5. Il Difensore ha, altresì, la facoltà di chiedere ai responsabili delle unità organizzative tutte le informazioni che gli possano essere utili. Può chiedere di essere ascoltato dalla Giunta e dal Consiglio.
6. Annualmente sottopone al Consiglio una relazione sull'attività svolta con eventuali proposte di innovazioni regolamentari o amministrative.
7. Il Difensore Civico provinciale svolge altresì la funzione di controllo prevista dall'art. 127 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Art. 78

Requisiti e modalità per l'elezione. Incompatibilità e durata in carica

1. Il Difensore civico provinciale è eletto fra i cittadini residenti in Comuni della Provincia; deve avere competenza giuridico amministrativa e deve dare garanzie di indipendenza e obiettività di giudizio.
2. L'incarico di Difensore civico provinciale è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica.
3. Il Difensore civico provinciale non può essere scelto tra i candidati che si sono presentati alle elezioni amministrative provinciali nell'ultima tornata elettorale.
4. Per le determinazioni concernenti l'ineleggibilità o l'incompatibilità del

Difensore civico si applicano le medesime previsioni e procedure stabilite dalla legge per i Consiglieri provinciali.

5. Il Difensore civico viene eletto dal Consiglio provinciale con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Dopo due votazioni infruttuose, tenutesi in due distinte sedute, è sufficiente la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
6. Dura in carica 3 anni ed è rieleggibile per una sola volta.
7. Il Consiglio provinciale può revocare il Difensore civico per gravi e ripetute inadempienze o per accertata inefficienza, con la medesima maggioranza prevista per l'elezione.

Art. 79

Risorse e indennità

1. L'individuazione di risorse organizzative e strumentali da assegnare al Difensore civico provinciale è effettuata dal regolamento per il funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico provinciale, al quale compete altresì la disciplina delle modalità e procedure per l'esercizio della sua attività.
2. Al Difensore civico provinciale spettano le indennità di funzione e di missione, oltre al rimborso delle spese di trasporto, nella misura stabilita dal Consiglio provinciale.

Art. 80

Convenzioni con i Comuni

1. I Comuni della Provincia di Belluno possono avvalersi, previa convenzione, del provinciale per gli scopi previsti dal presente titolo.
2. Le condizioni e le modalità relative sono regolate con apposite convenzioni.

TITOLO VII

La cooperazione e le forme associative

Art. 81

Principi generali

1. La Provincia, nell'esercizio delle proprie competenze agisce, nei confronti degli altri enti territoriali e dei privati, singoli o associati, secondo il principio di libertà, di autonomia, di sussidiarietà e di cooperazione.
2. La Provincia si avvale delle forme associative e di cooperazione previste dalla legge che sono indirizzate alla gestione coordinata di una o di più funzioni e servizi e supporta la formazione degli ambiti sovracomunali di organizzazione.
3. La Provincia in collaborazione con i Comuni promuove e realizza interventi nei settori economico, sociale, culturale e sportivo; assicura che i servizi pubblici nell'ambito del territorio provinciale soddisfino i livelli essenziali e siano economici, efficienti ed efficaci.

Art. 82

Conferenza provinciale degli Enti locali

1. Presso la Provincia di Belluno è istituita la Conferenza provinciale degli Enti locali, al fine di dar vita ad un tavolo di consultazione, concertazione e coordinamento, in modo anche da rafforzare le attività di cooperazione degli Enti locali e le loro capacità di fare sistema.
2. La Conferenza è composta dai Sindaci dei Comuni o Assessori delegati, dai Presidenti delle Comunità montane o Assessori delegati, dai Presidenti del Consiglio provinciale e dei Consigli comunali di Belluno e Feltre, nonché dal Presidente della Provincia, che la presiede.
3. La Conferenza è convocata dal Presidente o su richiesta di almeno dieci Sindaci o due Presidenti di Comunità montana, con obbligo di riunione entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
4. La Conferenza formula pareri e proposte ed esercita un'azione di promozione volta a creare le condizioni per soluzioni largamente condivise

dalla comunità provinciale. Il sistema di votazione e le ulteriori regole di funzionamento sono stabilite da apposito atto consiliare.

5. La Conferenza formula altresì pareri e proposte nell'ambito delle procedure di programmazione regionale.

Art. 83

Convenzioni

1. La Provincia, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, stipula convenzioni con i Comuni, la Regione e lo Stato.
2. La convenzione stabilisce i fini, la durata, le forme di consultazione, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e le garanzie tra la Provincia e gli altri enti.
3. Mediante convenzione può essere prevista anche la costituzione di uffici comuni, ai quali è affidato l'esercizio delle funzioni della Provincia e degli altri enti partecipanti all'accordo.
4. L'ufficio comune può operare presso la Provincia o presso un Comune e ad esso possono essere delegate le funzioni da parte della Provincia e degli altri enti partecipanti all'accordo.
5. Il Consiglio provinciale approva la convenzione a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 84

Consorzi

1. La Provincia, con i Comuni, la Regione e lo Stato, per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni può costituire un consorzio secondo le norme per le Aziende speciali, in quanto compatibili e tranne che non si tratti di servizi pubblici locali non aventi rilevanza economica.
2. Il consorzio è istituito mediante una convenzione stipulata ai sensi

dell'articolo precedente.

3. Il Consiglio provinciale, deliberando a maggioranza assoluta dei presenti, unitamente alla convenzione approva anche lo statuto del consorzio.
4. La convenzione e lo Statuto prevedono la determinazione della quota di partecipazione della Provincia. La convenzione disciplina altresì la trasmissione alla Provincia e agli enti aderenti degli atti fondamentali del consorzio. Lo statuto, in conformità alla convenzione, disciplina l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.
5. I rappresentanti della Provincia nell'assemblea del consorzio sono nominati dal Presidente della Provincia sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio provinciale.

Art. 85

Accordi di programma

1. La Provincia, per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi che richiedano, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata con i Comuni, la Regione, lo Stato e altri soggetti pubblici, partecipa o promuove la conclusione di un accordo di programma, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. La promozione di un accordo di programma da parte della Provincia è di regola possibile qualora la competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi sia provinciale. In tali casi, il Presidente della Provincia, previa deliberazione del Consiglio, convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate e, qualora sia raggiunto il consenso unanime dei partecipanti, approva l'accordo con atto formale. Il Presidente della Provincia partecipa altresì al collegio che esercita la vigilanza sull'esecuzione dell'accordo e gli eventuali interventi sostitutivi. Sugli accordi di programma il Presidente della Provincia informa periodicamente il Consiglio.

3. L'approvazione dell'accordo produce gli effetti previsti dalla legge, salva la variazione degli strumenti urbanistici da parte dei Comuni interessati.

TITOLO VIII

Norme transitorie e finali

Art. 86

Potestà statutaria

1. Lo Statuto della Provincia è deliberato dal Consiglio con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
2. Lo Statuto dopo l'approvazione è pubblicato con l'inserimento nella *Raccolta degli atti normativi della Provincia di Belluno* e con l'affissione all'Albo pretorio. Sono salvi gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge.
3. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo pretorio.
4. Con il medesimo procedimento sono approvate le modifiche dello Statuto. L'iniziativa per le modifiche dello Statuto spetta a ciascun Consigliere provinciale, alla Giunta ed agli elettori della Provincia.

Art. 87

Potestà regolamentare

1. Il Consiglio provinciale esercita la potestà regolamentare di cui all'articolo 117, comma 6, della Costituzione conformemente allo Statuto.
2. L'iniziativa regolamentare spetta a ciascun Consigliere provinciale, o alla Giunta.
3. I regolamenti sono deliberati dal Consiglio a maggioranza assoluta dei presenti e devono essere pubblicati all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge, ed entrano in vigore il primo giorno successivo all'ultimo di pubblicazione, salvo che non siano

dichiarati immediatamente eseguibili.

4. Per l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi la potestà regolamentare spetta alla Giunta provinciale sulla base dei criteri generali fissati dal Consiglio.

Art. 88

Disposizioni transitorie

1. Sino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con il presente Statuto, le norme regolamentari vigenti.
2. Il comma 3 dell' art. 78 del presente Statuto entra in vigore dalle prossime elezioni amministrative provinciali.